

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO**

## **ARTICOLO 1 – FINALITA’**

L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici in genere e gli arredi urbani costituiscono un bene comune e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l’affidamento e la gestione di aree e spazi verdi pubblici da parte dei soggetti di cui all’art. 4 (soggetti ammessi):

L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione incentivando la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA**

Oggetto del presente Regolamento è la concessione in uso gratuito temporaneo per la gestione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione.

E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento, di cui al successivo art. 5.

La gestione delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente.

La gestione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto al successivo art. 6.

L’Amministrazione programma iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

L’area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti ivi compresa la sua fruizione pubblica.

Sono escluse da tale disciplina i giardini pubblici e la villa comunale.

## **ARTICOLO 3 – AREE AMMESSE**

Ai fini della gestione, per aree a verde pubblico si intendono:

- aree verdi attrezzate e non attrezzate;
- aree verdi ubicate nel centro storico;
- aiuole fiorite;
- aree verdi generiche pubbliche.

*Le aree disponibili potranno essere affidate in gestione previa adozione di apposita deliberazione di Giunta.*

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI**

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidate in gestione a:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini costituiti in forma associata senza fini di lucro (associazioni, comitati, ecc.)
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) enti pubblici, di istruzione, di assistenza ecc. (senza fini di lucro);
- e) imprese, ditte, condomini e soggetti giuridici vari.

I soggetti di cui al comma precedente, lettere b), c), d), e), per ottenere l'affidamento dell'area di interesse, devono nominare un proprio referente.

#### **ARTICOLO 5 – INTERVENTI AMMESSI**

Le tipologie di intervento sulle aree verdi possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e relativo smaltimento dei rifiuti prodotti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi; annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione, da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- la manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell'area per la collocazione di fiori, arbusti, siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani ecc., il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

#### **ARTICOLO 6 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO**

La richiesta di affidamento dovrà essere presentata al Comune di Cittanova secondo lo schema denominato "Richiesta di affidamento di aree verdi pubbliche del Comune di Cittanova", allegato 1) al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento, nei casi previsti all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e).

La proposta di affidamento dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

laddove gli interventi sull'area prevedano la sola manutenzione ordinaria, la proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in forma sintetica e sottoscritta dal soggetto richiedente. Il programma di manutenzione dovrà indicare l'esatta natura degli interventi previsti, nonché i tempi di attuazione ed i soggetti abilitati ad operare;

laddove gli interventi sull'area prevedano la manutenzione con migliorie, la proposta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- proposta di valorizzazione dell'area verde redatta dal soggetto richiedente, specificando in generale le piante, le essenze arboree e/o floreali da mettere a dimora;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in forma sintetica e sottoscritta dal soggetto richiedente. Il programma di manutenzione dovrà indicare

l'esatta natura degli interventi previsti, nonché i tempi d'attuazione ed i soggetti abilitati ad operare.

Il settore competente, previo esame dell'istanza e della documentazione a corredo della medesima in base ai seguenti criteri: completezza della documentazione; qualità della proposta; rispondenza alle finalità del Regolamento, decide in ordine all'assegnazione dell'area verde.

L'affidamento si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto richiedente ed il Comune di Cittanova, secondo lo schema denominato "*Convenzione di affidamento di aree verdi pubbliche del Comune di Cittanova*", di cui all'allegato 2) al presente Regolamento.

Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

L'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale e di pubblica sicurezza.

#### **ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; i medesimi soggetti prestano la propria opera, con continuità, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.

Ogni richiesta di variazione, innovazione, addizione che non sia contemplata nella richiesta di affidamento dovrà essere sottoposta all'Ufficio competente del Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.

E' a carico del soggetto affidatario il mantenimento dell'area verde, il quale dovrà essere eseguito nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa, che rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sia diretta che indiretta che non sia ricompresa in apposito regolamento.

E' vietata l'installazione, la realizzazione, il posizionamento anche temporaneo di manufatti (reti, box, serre, costruzioni di ogni forma e tipologia ecc)-senza l'autorizzazione degli organi tecnici competenti.

Il Comune, a mezzo dei propri Uffici, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in gestione.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio competente del Comune.

Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora nell'area, a cura dell'affidatario, si intende acquisito a patrimonio comunale, senza che l'affidatario stesso abbia nulla a pretendere, a titolo risarcitorio, per eventuali lavorazioni.

#### **ARTICOLO 8 – EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto affidatario.

#### **ARTICOLO 9 – DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

La durata della convenzione per la gestione delle aree verdi pubbliche è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e potrà essere oggetto di rinnovo a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e rilasciata attraverso comunicazione scritta del Comune di Cittanova al soggetto affidatario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione, tramite comunicazione scritta, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in gestione per mancata manutenzione e/o inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, senza che il soggetto affidatario possa pretendere richieste di rimborso e/o risarcimenti al Comune di Cittanova.

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune di Cittanova almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, il tutto previa pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

#### **ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA'**

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione, e da quelli derivanti dall'esecuzione delle attività manutentive svolte e di tutto quanto previsto dalla convenzione.

L'Amministrazione Comunale declina ogni forma di responsabilità.